



**UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
DELLA PROVINCIA DI VARESE**

DETERMINAZIONE	
Numero	Data
41	10-06-2026

OGGETTO:	AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE PER IL RINNOVO ANNUALE DELLA FORNITURA DI UNA PIATTAFORMA ELETTRONICA DI MAIL ARCHIVING PER LE PEC DELL'UFFICIO D'A.T.O. E RELATIVA MANUTENZIONE - CIG: BBFD9EB7FC
-----------------	--

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e s.m.i.;
- l'art. 3 bis del D. L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge mediante la legge di conversione 14 settembre n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che approva il Testo Unico degli Enti Locali e le s.m.i.;

VISTO lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale 11 - Varese, approvato con Delibera PV 12 del 20 febbraio 2015;

VISTA la deliberazione del C.d.A. dell'Ufficio d'A.T.O. n. 18 del 24 del 8 maggio 2025 di nomina del direttore dell'Ufficio d'A.T.O. della provincia di Varese;

VISTA la deliberazione P.V. 24 del 22 marzo 2022 avente oggetto: "Nomina del direttore dell'Ufficio d'A.T.O. della provincia di Varese";

RICHIAMATA la deliberazione PV 38 del 31 luglio 2019 di approvazione del Regolamento di contabilità dell'Ufficio d'A.T.O.;

RICHIAMATI i seguenti atti di approvazione del bilancio dell'Ufficio d'ATO:

- Deliberazione del C.d.A. A.T.O. n. P.V. 11 del 27 febbraio 2026 relativa all'approvazione del bilancio preventivo per il triennio 2026/2028;
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. P.V. 18 del 29 aprile 2026 di approvazione del bilancio preventivo dell'Ufficio d'A.T.O. per il triennio 2026/2028;

VISTE le seguenti norme:

- il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 l. 21 giugno 2022, n. 78, recante «*Delega al governo in materia dei contratti pubblici*», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023, S.O. n. 12;
- l. 28 dicembre 2015 n. 208, (Legge di Stabilità 2016) che all'art. 1 comma 512 recita: *"Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti"*;
- le linee guida ANAC n. 26 ottobre 2016 n. 4 in materia di *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"* e successivi aggiornamenti;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'A.T.O. n. 76 del 11 dicembre 2018 avente oggetto: "Indirizzo del Consiglio di Amministrazione per l'adeguamento dell'Ufficio d'Ambito alla PA digitale e messa a norma ai sensi della Circolare 18 aprile 2017 "Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni e consolidamento dell'infrastruttura ICT";
- la Determinazione del Direttore dell'Ufficio d'A.T.O. n. 24 del 21 febbraio 2025 di rinnovo della fornitura della piattaforma elettronica di mail archiving per le PEC dell'Ufficio d'A.T.O. - Varese;

RICHIAMATO inoltre l'art. 12 del D. Lgs 82/2005 così come novellato dal D. Lgs 235/2010 e s.m.i. il quale afferma che:

- Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione, nonché per la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al Capo I, sezione II, del presente decreto.
- Le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati, con misure informatiche, tecnologiche, e procedurali di sicurezza, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71.
- Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare l'uniformità e la graduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i servizi informatici, ivi comprese le reti di telefonia fissa e mobile in tutte le loro articolazioni da esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e della specificità di ciascun erogatore di servizi.
- Le pubbliche amministrazioni utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l'accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.

VISTO il piano nazionale di informatizzazione della pubblica amministrazione - <https://pianotriennale-ict.italia.it/>- previsto dallo statuto di AgID e dalla Legge di stabilità per 2016;

PREMESSO che:

- codesta Amministrazione utilizza la piattaforma di mail archiving "Maad-Piler" fornita da Marel s.a.s. con sede in Milano, Via A. Vannucci n. 6, per l'archiviazione del contenuto in arrivo e in partenza della casella PEC dell'Ufficio d'A.T.O. della provincia di Varese;
- in data 31 marzo 2025 è scaduta la licenza d'uso di tale piattaforma e che, pertanto, si rende necessario garantire la continuità di archiviazione delle PEC dell'Ufficio d'Ambito al fine di evitare la perdita della mail ivi archiviate;
- vi è la necessità e l'urgenza finalizzata a non interrompere la funzionalità dell'Ufficio d'Ambito così come previsto dalla normativa nazionale e regionale, per strette ed inderogabili necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi

DATO ATTO che:

- la presente fornitura è destinata al rinnovo di precedente fornitura;
- l'affidamento della presente fornitura ad un diverso operatore economico significherebbe l'installazione di una nuova piattaforma di archiviazione generando così perdita economica non sopportabile da parte dell'Ufficio d'A.T.O. dovuta ai costi preparatori per l'installazione del nuovo sistema e agli elevati costi di investimento iniziale non recuperabili (sunk costs);
- il cambio di piattaforma di mail archiving comporterebbe anche significativi disagi nell'attività istituzionale dell'ente dovuti sia ai tempi necessari per la installazione vera e propria dell'infrastruttura informatica, sia ai tempi necessari alla formazione del personale per il suo utilizzo e ciò a discapito della funzionalità dell'Ufficio dalla quale conseguirebbero gravi ritardi ed inadempimenti nella propria azione amministrativa;
- alla luce di quanto sopra evidenziato trattasi di fornitura di beni infungibili;

CONSIDERATO che Marel s.a.s., con sede in Milano, Via A. Vannucci n. 6:

- è in possesso dei requisiti generali e tecnico - prestazionali necessari per assolvere diligentemente a quanto affidato e che, pertanto, nulla osta all'adozione del presente atto;
- ha già assolto diligentemente a precedenti simili obbligazioni contrattuali con varie altre pubbliche amministrazioni;
- opera da svariati anni nel settore della fornitura di servizi informatici per le pubbliche amministrazioni;
- è in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche a favore della pubblica amministrazione procedente;

DATO ATTO che il prodotto incluso nella fornitura in oggetto è presente sulla piattaforma MePa (Mercato elettronico dello Pubblico Amministrazione (www.acquistinretepa.it)) e che, verificati i servizi disponibili, l'acquisto avverrà tramite l'utilizzo del mercato elettronico con la modalità dell'affidamento diretto (Ordine Diretto di Acquisto);

RICHIAMATO l' art. 50 c. 1 lett. B) del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, il quale prevede che per importi inferiori ai 140.000 euro in materia di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possano procedere mediante affidamento diretto, anche senza la consultazione di più operatori economici, assicurando che comunque la scelta ricada su soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione di prestazioni contrattuali;

VERIFICATO che il contratto in oggetto è esonerato dal versamento di cui alla Deliberazione dell'autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in data 3 novembre 2010, Pubblicata sulla G.U. n. 301 del 27 dicembre 2010 recante "Attuazione;

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 c. 1 lett. B del D. Lgs. 36/2023 alla luce delle sottoindicate adeguate motivazioni:

- a) il valore dell'appalto di importo inferiore di quello massimo di 140.000,00 euro previsto dalla vigente normativa per poter adire alle procedure di "*affidamento diretto*";
- b) i servizi rispondono all'interesse pubblico e gli obblighi normativi che l'Ente quale stazione appaltante deve soddisfare, sia in ragione delle misure di sicurezza digitale di cui al D. Lgs n. 217/2017, sia in ragione della propria attività istituzionale;
- c) la presente procedura non rientra – per tipologia di bene e servizio acquisito e valore – nei limiti di cui al D.P.C.M. 24.12.2015 (applicativo dell'art. 9, comma 3, del D.L. 66/2014 convertito, come modificato dall'art. 1, comma 499, della L. 208/2015) riguardanti ulteriori obblighi di acquisizioni aggregate per tipologie specifiche di beni e servizi per importi annui superiori a soglie determinate dal medesimo decreto;
- d) l'affidamento dei servizi e delle forniture in parola avviene nel rispetto dell'art. 68, comma 1, del D. Lgs. 82/2005;

DATO ATTO che:

- alla presente fornitura è stato assegnato il seguente CIG: BBFD9EB7FC;
- è stata verificata, sul casellario informatico ANAC, l'insussistenza di annotazioni tali da comportare l'esclusione dell'impresa dall'aggiudicazione ex art. 52 e ss D. Lgs 36/2023;
- è stata verificata sul portale internet "Durc on line" la regolarità della posizione contributiva dalla ditta Marel s.a.s., con sede in Milano, Via A. Vannucci n. 6, di cui al prot. INPS n. 50609922 del 6 maggio 2026 e valido fino al 3 settembre 2026;

ACCERTATO che sono state condotte valutazioni volte ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che sono non stati riscontrati i suddetti rischi tenuto conto della tipologia di fornitura e che trattasi di servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante;

RILEVATO che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola, non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico della stessa e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

CONSIDERATO che:

- si procederà al pagamento solo a seguito di apposita verifica mediante acquisizione del DURC della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa dell'impresa appaltatrice;
- i DURC verranno comunque poi richiesti ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 266/2002 e saranno poi recepiti in atti al momento della liquidazione delle fatture;

VISTI:

- gli artt. 177, 182, 183 e 191 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il vigente Regolamento di organizzazione e gestione del personale;

VERIFICATA la legittimità, la regolarità e la correttezza della presente determinazione e del procedimento a questo presupposto;

RITENUTO, per quanto sopra, di procedere ad approvare l'ordine di acquisto e ad assumere il relativo impegno di spesa;

DATO ATTO di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia e trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice del comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti d'appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

ATTESTATA la regolarità tecnica e contabile del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. Di essere in qualità di Direttore dell'Ufficio d'A.T.O., il Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023;
2. Di affidare alla ditta Marel s.a.s., con sede in Milano, Via A. Vannucci n. 6 il rinnovo annuale della piattaforma di mail archiving dell'Ufficio d'A.T.O.;
3. Di impegnare la somma di € 2.968,00= al netto di IVA, a favore di Marel s.a.s, con sede in Milano, Via A. Vannucci n. 6, per la fornitura di cui sopra, con ordine n. 9111645 prot. 2706 del 10 giugno 2026 che allegato alla presente si approva;
4. Di liquidare la somma di € 2.968,00= al netto di IVA, a favore di Marel s.a.s, con sede in Milano, Via A. Vannucci n. 6, per la fornitura di cui sopra, con ordine n. 9111645 prot. 2706 del 10 giugno 2026 che allegato alla presente si approva;
5. Di dare mandato alla Tesoreria dell'Ufficio d'ATO, presso la Banca Popolare dell'Emilia-Romagna (BPER), per il pagamento della somma di cui sopra mediante bonifico bancario a favore del sopra indicato fornitore;
6. Di significare che:
 - a. ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 la stazione appaltante procederà alla verifica a campione del possesso dei requisiti richiesti dalla vigente legislazione per l'affidamento di pubblici appalti e forniture;
 - b. nel caso in cui dalla verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
 - c. gli atti relativi alla presente procedura saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", del sito

- web istituzionale dell'Ufficio d'A.T.O. con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- d. la sottoscritta, per quanto con la presente disposto, dichiara che non si trova in condizione di conflitto d'interesse ai sensi del vigente piano anticorruzione e che sul procedimento di cui all'oggetto non sussistono ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
 - e. ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla legge n.15/2005 ed al D. Lgs 2 luglio 2010, n.104 sul procedimento amministrativo e successive modifiche che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al TAR Lombardia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro 60 giorni (art. 29 c.p.a.) decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on line o in alternativa entro 120 giorni con ricorso a rito speciale al Capo dello Stato (ex art. 130 c.p.a.) ai sensi dell'art. 9 DPR 24 novembre 1971, n.1199.
 - f. la liquidazione delle fatture avverrà previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) se quello acquisito durante la presente procedura, dovesse risultare, nelle more della fornitura, scaduto;
7. Di stabilire che la liquidazione del corrispettivo avverrà previa presentazione di fattura elettronica nei limiti dell'impegno assunto, debitamente vistata a valere quale regolare esecuzione.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Carla Arioli